

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 163}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RENDE, SABBATINI, POSTAL, GIORDANO, SPERANZA,
ZURLO, CICCARDINI, GASPARI, AIARDI, PATRIARCA,
LO BELLO**

Presentata il 27 luglio 1976

Classificazione dei films violenti e nuova determinazione delle aliquote fiscali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sembra ormai indiscutibile il nesso esistente tra la divulgazione di immagini e sequenze cinematografiche con la crescente diffusione di una gravissima ed inammissibile tendenza alla violenza fisica, ben diversa da quella ideologica e da quella psichica. La preoccupazione di non limitare la libertà d'espressione e d'arte ha finora condizionato l'intervento legislativo e ridotto le attività delle Commissioni di censura alle questioni concernenti il cosiddetto « buoncostume ».

Finalmente la Francia, proprio perché alla testa delle nazioni più liberali e permissive in materia di rappresentazioni cinematografiche, ha impresso una « svolta » alla delicata e complessa materia approvando una legge che inasprisce notevolmente l'incidenza dell'IVA sui prezzi dei biglietti d'accesso agli spettacoli pornografici o comunque « vietati ». Nel caso italiano, è quanto mai urgente contenere l'invasione dei films di aperto incitamento alla violenza fisica, ben distinguibili da quelli ideologici contro cui potrebbero configurarsi equivoci di natura anti-libertaria.

Secondo i pareri di autorevoli psicologi, sociologi, educatori sono particolar-

mente pericolose, ai fini comportamentali dei singoli nella società, le immagini e le sequenze dei particolari più violenti nei films.

Pertanto, senza intaccare l'attuale « struttura » delle Commissioni di censura ed anzi auspicandone una sollecita riforma, la presente proposta di legge si limita a fronteggiare e scoraggiare la programmazione di films contenenti incitamenti alla violenza fisica, mediante il ricorso a strumenti fiscali, l'imposta sugli spettacoli e l'IVA, che possono determinare un sensibile aumento del costo dei biglietti d'ingresso e quindi una diminuzione degli spettatori e degli incassi. Per scoraggiare, inoltre la produzione di tali films, quasi sempre ispirata non da ragioni artistiche ma commerciali, si rende necessario sospendere per essi i benefici previsti dalla legge n. 1213 del 1965 alla cinematografia nazionale.

Con ciò, non si vuole proibire ad alcuno di realizzare autonomamente la propria, libera, ispirazione artistica ma solo decondizionarla appunto dagli interessi commerciali e finanziari che possano indurla a distorsioni espressive che lo Stato non può certo premiare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrato dal seguente comma:

« Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, oltre a dare il parere per il rilascio del nulla osta e stabilire l'età minima per assistere alla proiezione di alcuni films, determinano anche se il grado di incitamento alla violenza fisica contenuto nel film giudicato sia tale da classificarlo «violento».

ART. 2.

I films classificati violenti, ai sensi dell'articolo 1, sono soggetti:

- a) ad un corrispondente avviso ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo;
- b) ad un'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ed annessa tabella, pari all'80 per cento;
- c) ad un'aliquota IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e tabella annessa (parte III servizi), pari al 18 per cento.

ART. 3.

Gli incentivi, i premi, gli abbuoni, le agevolazioni e tutti gli altri benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 non si applicano alla produzione ed alla programmazione dei films classificati violenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.